



DELIBERA N. 225/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI
MONTE SAN VITO (AN) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 giugno 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e definita l’assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;



VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024*”;

VISTA la nota del 4 giugno 2024 (prot. n. 0155228), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche ha trasmesso le conclusioni istruttorie e la deliberazione relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Monte San Vito (AN) a seguito della segnalazione, del 23 maggio 2024, dell’Avv. Sabrina Sartini, in qualità di Segretario del Circolo del Partito Democratico di Monte San Vito (AN), della presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale con riferimento al recapito, nei giorni 22 e 23 maggio 2024, nelle cassette postali del territorio comunale, di un opuscolo intitolato “*2019-2024 5 ANNI INSIEME*” volto ad illustrare, con finalità asseritamente propagandistica, le attività condotte dell’Amministrazione uscente nel corso del mandato. Al riguardo, viene segnalato quanto segue: «*A pagina 3 dell’opuscolo è riprodotta la foto del Sindaco Thomas Cillo con fascia tricolore, il resoconto della attività di 5 anni con ringraziamento del Sindaco ai cittadini: “grazie per essere stati i cittadini che ogni Sindaco vorrebbe avere”*»»; «*Da pagina 4 a pagina 21 è riportato il resoconto dell’attività amministrativa. Sotto il titolo “cosa abbiamo fatto” ogni Assessore fa il resoconto dettagliato delle sue attività istituzionali*»; «*Le pagine 4, 5, 9, 10, 14, 17 recano foto riproducenti mezzi e volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Monte San Vito con stemma del Comune, nonché foto del Sindaco e di Assessori in fascia tricolore nell’espletamento di attività istituzionale*». Il Comitato regionale, in pari data, ha chiesto all’Amministrazione comunale le controdeduzioni sui fatti segnalati. All’esito dell’istruttoria svolta, ritenendo sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale, il Comitato, con votazione all’unanimità, ha deciso di proporre all’Autorità l’irrogazione “*della sanzione prevista per la violazione di quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28*” al Comune di Monte San Vito;

ESAMINATE le memorie difensive, pervenute il 24 maggio e acquisite dal Comitato il 27 maggio 2024, con le quali il Sindaco di Monte San Vito ha rilevato quanto segue:

- l’opuscolo, come evidenziato nella copertina, è autofinanziato dalla lista civica “*Monte San Vito Cambia*”, pertanto “*non sono stati utilizzati mezzi e risorse comunali, ma soprattutto non reca alcuno stemma del Comune di Monte San Vito*”.
- Nell’opuscolo “*non vi è riportata la dicitura “relazione di fine mandato” atto che invece ha bel altra natura e che è obbligo istituzionale che è stato adempiuto con altri atti*”;
- «*[...] la fattispecie rappresentata non può in alcun modo essere ricondotta ad attività svolta dalla pubblica amministrazione, né sussiste commistione tra elementi istituzionali ed elementi a scopo propagandistico tali da ledere il legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni trasmesse e i principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa poiché la provenienza attribuibile alla lista civica appare certa e compare chiaramente nello stampato la dicitura “opuscolo informativo autofinanziato” lista*



civica “Monte San Vito cambia”, ciò esclude la realizzazione da parte del Comune attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, inoltre non compare alcun rinvio al sito istituzionale del Comune e nessuno scritto o rappresentazione fotografica è riconducibile a documenti ufficiali così come espressamente previsto anche dalla “nota ANCI in materia di comunicazione politica, comunicazione istituzionale e propaganda elettorale per le elezioni amministrative dell’8-9 giugno 2024”>>;

- con riferimento alle foto del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune, indicate nella segnalazione, il Sindaco ha specificato che *“tale foto è relativa a un mezzo della Protezione Civile comunale”*;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che relativamente alla sovrapposizione cronologica di consultazioni elettorali, di cui almeno una di portata nazionale, tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a partire dalla convocazione dei comizi che si è configurata per prima in ordine cronologico, vale a dire, nel caso di specie, dall’11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi per le elezioni europee;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;



CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l'altro, a “*illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento*”;

CONSIDERATO che - come consolidato nella prassi applicativa dell'Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che le attività di propaganda elettorale dei singoli titolari di cariche pubbliche, specie se candidati, sono consentite al di fuori dell'esercizio delle funzioni istituzionali;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

PRESO ATTO che il Comitato, nel merito dell'opuscolo intitolato “*2019-2024 5 ANNI INSIEME*” ha valutato quanto segue:

- a) *l'opuscolo denominato “5 anni insieme 2019-2024”, oggetto della su citata segnalazione di presunta violazione è stato recapitato nelle cassette postali del territorio comunale di Monte San Vito nelle giornate del 22 e 23 maggio 2024 e riporta le attività e i servizi che sono stati erogati dall'Amministrazione comunale di Monte San Vito nel corso del precedente quinquennio recando l'immagine del Sindaco Thomas Cillo con la fascia tricolore al petto nonché le immagini ed i nominativi degli attuali assessori, uno di questi indossante la fascia tricolore;*
- b) *b) l'attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione, dunque:
1) è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge 28/2000; 2) rientra nelle fattispecie indicate al combinato disposto di cui alla lettera b) del comma 4 e alle lettere b) ed f) del comma 5 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni); 3) non presenta i requisiti cui l'articolo 9 della legge 28/2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito: in particolare non ricorre il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto l'opuscolo “5 anni insieme 2019-2024”, indirizzato a tutte le famiglie di Monte San Vito, avrebbe potuto essere diffuso in un momento non coincidente con la campagna elettorale, non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne, poi, il requisito dell'impersonalità, reca l'immagine del Sindaco che indossa la fascia*



tricolore e riporta le attività e i servizi ricadenti sotto ciascun Assessorato nonché le immagini ed i nominativi degli attuali assessori, uno di questi indossante la fascia tricolore, apparendo di per sé strumentale a proporre un'immagine positiva dell'operato dell'Amministrazione comunale uscente”;

PRESA VISIONE della documentazione istruttoria, in particolare dell'opuscolo titolo “2019-2024 5 ANNI INSIEME”;

RILEVATO che sulla copertina dell'opuscolo è riportata in alto la dicitura “Opuscolo informativo autofinanziato”, seguono la titolazione “2019-2024 5 ANNI INSIEME” e il simbolo della lista civica “Monte San Vito Cambia” con il nome del candidato Sindaco, tutti elementi che connotano la comunicazione propriamente propagandistica di soggetti politici;

RILEVATO che l'opuscolo non presenta rinvii al sito istituzionale del Comune di Monte San Vito;

PRESO ATTO che le attività di comunicazione oggetto di segnalazione non sono state realizzate dal Comune di Monte San Vito con i mezzi e le risorse dell'Ente e non sono, pertanto, allo stesso imputabili, come comunicato dal Sindaco nelle memorie difensive;

RILEVATO che dalle considerazioni svolte dal Comitato all'esito degli accertamenti istruttori condotti non risultano riferimenti alle informazioni riportate sulla copertina dell'opuscolo, segnatamente all'autofinanziamento e all'apposizione del simbolo di specifico soggetto politico;

RITENUTO non equivocabile il soggetto a cui riferire l'opuscolo titolato “2019-2024 5 ANNI INSIEME”;

RITENUTO per l'effetto che l'opuscolo “2019-2024 5 ANNI INSIEME” non lede il legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni dallo stesso diffuse;

RITENUTO che l'opuscolo “2019-2024 5 ANNI INSIEME” costituisce attività di comunicazione elettorale propriamente propagandistica;

RITENUTO di non condividere, per le motivazioni addotte, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Monte San Vito (AN) e al Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba